

Energia Sardegna

Art.2

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4 bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, si applicano, alle medesime condizioni di accesso per settore e per consumo stabiliti dal decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 dicembre 2021 numero 541 anche per l'acquisto di gas non naturale (quali propano, butano, gpl,) e di altri prodotti energetici sostitutivi del gas naturale (olio combustibile, gasolio), nelle sole Regioni ove l'accesso al mercato del gas naturale non è assicurato dalla rete nazionale dei gasdotti.

4 ter. Il contributo straordinario ivi previsto, a valere sul fondo di cui ai commi 3) e 4), è riconosciuto alle imprese nelle Regioni di cui al periodo precedente, qualora il prezzo di riferimento del gas non naturale o degli altri prodotti energetici sostitutivi del gas non naturale a fronte dei quali acquisti il contributo è riconosciuto, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Ministero della Transizione Ecologica nella sezione "analisi statistiche energetiche e minerali" del proprio sito istituzionale, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio, riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. "

2.3. Lai.

Art.4

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, nelle Regioni ove l'approvvigionamento del gas metano non è assicurato dalla rete nazionale dei gasdotti, si applicano anche alle somministrazioni ad uso civile ed industriale di gas sostitutivi."

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 22,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3.

4.7. Lai.

Einstein Telescope

Articolo 101-bis

(Progetto Einstein Telescope)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una unità di missione finalizzata alla gestione operativa della candidatura italiana del progetto Einstein Telescope, il nuovo osservatorio europeo delle onde gravitazionali.
2. L'unità di missione è guidata da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri scelto d'intesa con le istituzioni regionali e nazionali coinvolte ed è istituito presso la stessa unità di missione un comitato consultivo costituito dai rappresentanti delle stesse istituzioni. Presso la stessa unità di missione è inoltre costituito un comitato tecnico scientifico di 5 componenti con la funzione di indirizzo scientifico delle attività.
3. Al fine di rafforzare la candidatura italiana del progetto Einstein Telescope, l'Unità di missione definisce, d'intesa con le istituzioni interessate, comprese quelle comunali, le aree sulle quali escludere l'insorgenza di attività in contrasto con il progetto, comprese quelle finalizzate alla produzione di energia alternativa anche se già autorizzate nell'ultimo semestre nel 2022 dalla stessa Presidenza del consiglio dei Ministri.
4. Per il funzionamento dell'unità di missione e dei suoi organismi è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente, ridurre il fondo cui all'articolo 152, comma 3, di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

101.04. Lai.

Insularità

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 143-bis. (Insularità)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al comma 6 dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo Nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti da insularità", con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, suddiviso in Fondo per gli investimenti strategici e Fondo per la compensazione degli svantaggi.

2. Nella dotazione del Fondo possono confluire risorse già stanziata, a livello nazionale ed europeo, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e di contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

3. Le risorse del fondo sono utilizzate per:

a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità, con particolare attenzione ai seguenti settori: sanità, istruzione e università, trasporti e continuità territoriale, energia;

b) garantire accesso egualitario ai servizi nel territorio tra i cittadini e le imprese che vivono la realtà dell'insularità e le migliori esperienze sul territorio nazionale;

c) favorire la residenzialità e contrastare lo spopolamento nei territori insulari;

d) accompagnare lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del mezzogiorno, anche puntando sulla sua vocazione portuale;

e) sostenere le transizioni ecologica e digitale, nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

4. È istituita la Commissione parlamentare per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, di seguito denominata "Commissione".

5. La Commissione è composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

6. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

7. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

8. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità. Nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti che si occupano di tali questioni.

9. La Commissione:

a) a cadenza annuale esegue una mappatura dei fondi in essere e delle risorse stanziata, a livello nazionale ed europeo, destinati alle isole;

b) individua settori su cui risulta opportuno agire per contrastare gli svantaggi derivanti da insularità con interventi compensativi, a partire da: sanità, istruzione e università, trasporti e continuità territoriale, energia;

c) entro sei mesi dalla sua costituzione, individua, di concerto con l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, gli indicatori necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati;

d) propone misure e interventi necessari utili a compensare effettivamente gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni in grado di accedere alle deroghe alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

e) relaziona, a cadenza almeno annuale, sulla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con l'obiettivo di proporre al Governo eventuali modifiche e correttivi alla suddetta normativa al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, con attenzione a non creare distorsioni all'interno del mercato unico europeo;

f) propone correttivi da insularità al sistema dei LEP, anche per contrastare lo spopolamento e poter costruire servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori;

10. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte volte a garantire la piena applicazione del comma 6 dell'art. 119 Costituzione."

11. Conseguentemente, per la copertura dei commi da 1) a 3), ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023."

143.01. Lai, Barbagallo, Iacono, Marino.

Linee ferroviarie Sardegna

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di sottrarre dal suo isolamento ferroviario la città di Nuoro e il suo circondario, la linea ferroviaria Nuoro-Macomer è trasferita a titolo gratuito a RFI per il suo inserimento nella rete nazionale italiana in quanto linea di interesse nazionale, previa intesa con la Regione Sardegna.

81.18. Lai, Casu.

Segretari comunali nei piccoli comuni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, le parole "popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti" *sono sostituite dalle seguenti*: "popolazione fino a 10.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 15.000 abitanti". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

145.1. Lai.

Parco geominerario

Dopo l'articolo 128 inserire il seguente:

"Articolo 128-bis (Misure in favore del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna)

1 Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2023-2025, a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Parco di cui al comma 1 è autorizzato, per il medesimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3 Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 222.695 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

***128.07.** Lai.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Articolo 128-bis

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

c) Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005.>>

d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001 e successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016.

2. Agli enti parco di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

128.03. Simiani, Manzi, Vaccari, Andrea Rossi, De Maria, Merola, Bakkali, Gnassi, Lai.

Credito d'imposta mezzogiorno

Art. 75-bis. (Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno). 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: <<come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 C(2021) 8655 final, fino al 31 dicembre 2025, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.>>.

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: <<Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.>>.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

b) agli oneri derivanti dall'articolo 75-bis, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge, in misura pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, nonché mediante riduzione del fondo istituito dall'articolo 152, comma 4, della presente legge, in misura pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

12.33. Lai.